



---

## Per il suo alto ruolo, l'avvocato deve non solo essere, ma anche apparire integerrimo

L'autorevolezza di un avvocato, consapevole del suo alto ruolo, risiede non solo e non tanto nella sua preparazione e nel suo personale talento, ma nell'onestà e correttezza del suo personale comportamento. La corrispondenza di quest'ultimo ai canoni deontologicamente stabiliti è a tutela non del singolo avvocato, ma dell'intera avvocatura, ed è per tale motivo che il comportamento del professionista non soltanto debba essere rispettoso di tali canoni, ma debba altresì sempre apparire tale.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Napoli\), sentenza n. 84 del 28 aprile 2021](#)

---

## Il diritto-dovere di difesa non giustifica l'uso di espressioni sconvenienti ed offensive

Benché l'avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale

potere/dovere trova un limite nei doveri di probità e lealtà, i quali non consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignità della professione.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Napoli\), sentenza n. 84 del 28 aprile 2021](#)

---

## La difesa non giustifica l'offesa: illeciti gli attacchi personali alla controparte

Nell'ambito della propria attività difensiva, l'avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con rigore, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone, ma il diritto della difesa incontra un limite insuperabile nella civile convivenza, nel diritto della controparte o del giudice a non vedersi offeso o ingiuriato. Pertanto, la tutela del diritto di difesa e critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell'applicazione della relativa "scriminante", in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate (*Nel caso di specie, l'avvocato aveva irriso il Pubblico Ministero*).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Napoli\), sentenza n. 84 del 28 aprile 2021](#)

---

## Responsabilità disciplinare: il richiamo verbale presuppone infrazioni lievi e scusabili

Una volta affermata la responsabilità disciplinare dell'incolpato per infrazioni non lievi né scusabili, la sanzione dell'avvertimento non può essere ulteriormente mitigata al richiamo verbale, che peraltro non ha carattere di sanzione disciplinare (art. 52 L. n. 247/2012 e art. 22 cdf).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Napoli\), sentenza n. 84 del 28 aprile 2021](#)

---

## Il procedimento disciplinare (amministrativo ma speciale) avanti al Consiglio territoriale non ha un termine (minimo o) massimo di durata a pena di nullità

Il procedimento disciplinare di primo grado ha sì natura amministrativa, ma speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme dell'Ordinamento forense, che non contengono termini perentori per l'inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento stesso davanti al Consiglio territoriale all'infuori di quelli posti a tutela del diritto di difesa, nonché di quello di prescrizione dell'azione disciplinare. In tale procedimento, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 24 Cost. e 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di ragionevole durata del processo, né l'art. 2 della legge n. 241/1990 sulla durata del procedimento amministrativo, giacché la mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare è coesistente al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all'incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa, ferme in ogni caso le norme sulla prescrizione.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Melogli\), sentenza n. 83 del 28 aprile 2021](#)

---

## Il principio di immodificabilità del Collegio giudicante non opera nel procedimento dinnanzi al Consiglio territoriale

Il principio di immodificabilità del Collegio giudicante, previsto dall'art. 473 c.p.c. e richiamato dall'art. 63, comma 3, R.D. 37/34 con riferimento al (solo) procedimento giurisdizionale innanzi al C.N.F., non trova applicazione nel procedimento disciplinare dinnanzi al C.O.A., che non svolge infatti attività giurisdizionale, ma compie un'attività

amministrativa per la quale vige solo il principio del rispetto del quorum previsto per la validità della deliberazione. Ne consegue che il mutamento del Collegio nel corso del procedimento celebrato dall'Ordine territoriale non integra l'invalidità della decisione assunta.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Melogli\), sentenza n. 83 del 28 aprile 2021](#)

---

## Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Melogli\), sentenza n. 83 del 28 aprile 2021](#)